

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**RICORSO**

Per la sig.ra **ROBERTA CATERINA INGHINGOLI** nata a Roma il 18 Settembre 1990 ed ivi residente in Via Olevano Romano, C. F. NGHRRT90P58H501Z, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall' Avv. Michela Montanari del Foro di Roma, C.F. MNTMHL66P66H501U, P. IVA 10226960580, presso il cui Studio in Roma, Via Gaspara Stampa 125, elegge domicilio e dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti l'istaurando procedimento ai seguenti contatti fax 06/824301, e-mail [michela\\_montanari@hotmail.com](mailto:michela_montanari@hotmail.com) PEC [michelamontanari@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelamontanari@ordineavvocatiroma.org).

20 MAR 2022

5240.6

398912

RITIRO

304264

RITIRO

-ricorrente-

**Contro**

- **ROMA CAPITALE**, già **Comune di Roma**, C.F. **02438750586**, in persona del Sindaco p.t., con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, indirizzo PEC [protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it) e [protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it) e domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21 00186 ROMA PEC [protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it) e [protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.notifica.attgiudiziari@pec.comune.roma.it)

- resistente -

**Nonchè Contro**

- **MAFALDA PETROSINO**, nata ad Avellino (AV) il 30 Agosto 1988 C.F. **PRTMLD88M70A509G** e residente a Roma, Via La Contea n. 62g, 00148 ROMA (posizione graduatoria iniziale 2573 ora posizione finale 1390)

Controinteressato

**E**

**-ELENA ALBERTAZZI**, nata a Roma l'11 Ottobre 1980, C.F. LBRLNE80R51H501W e residente in Roma, 00167 Via Cardinal San Felice n. 5 (posizione graduatoria iniziale 1699 ora graduatoria finale 847)

Controinteressato

**per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia ed adizione delle più idonee misure cautelari**

della Determinazione Dirigenziale n. repertorio GB/570/2022 del 22 marzo 2022 e numero Protocollo GB/23094/2022 del 22 Marzo 2022 con i relativi Allegati A), B) e C) (tutti insieme come **Allegato 1**) adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la "procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Rettifica della graduatoria di merito approvata con Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 e relativa graduatoria di merito rettificata rispetto a quella finale del 5 Luglio 2021, graduatoria rettificata qui oggetto di impugnazione atteso che la ricorrente viene ulteriormente danneggiata essendo collocata al **n. 1968** ed al n. 1952 nell'Allegato B, mentre nella graduatoria del 5 Luglio 2021 ricopriva la posizione **n. 1953** (Allegato 2) con 11,78333 punti quando invece con i tre punti dovuti e non assegnati

Avv. Michela Montanari  
Via Gaspara Stampa, 125 - 00137 - ROMA  
C.F. MNTMHL66P66H501U - P IVA 10226960580  
fax 06/824301 - cell. 340/8720546 - e-mail [michela\\_montanari@hotmail.com](mailto:michela_montanari@hotmail.com)  
PEC [michelamontanari@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelamontanari@ordineavvocatiroma.org)

dovrebbe avere 14,78333 punti e una posizione intorno al n. 500 in graduatoria.

b) E di ogni atto presupposto e connesso tra cui la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”* (Allegato 2) nonché dell’allegato A annesso alla suddetta determina (sempre Allegato 2), denominato *graduatoria finale* e dell’allegato B, annesso alla suddetta determina (Allegato 2) denominato *elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato*, nella parte in cui la ricorrente veniva collocata al nr. 1953 nell’Allegato A;

c) di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi.

\* \* \*

### FATTO

La ricorrente, sig.ra ROBERTA CATERINA INGHINGOLI, come in epigrafe generalizzata, in data 6 Settembre 2018 protocollava domanda Protocollo GB-2018-79880 per la *“PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE*

Avv. Michela Montanari  
Via Gaspara Stampa, 125 - 00137 - ROMA  
C.F. MNTMHL66P66H501U - P IVA 10226960580  
fax 06/824301 - cell. 340/8720546 - e-mail [michela\\_montanari@hotmail.com](mailto:michela_montanari@hotmail.com)  
PEC [michelamontanari@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelamontanari@ordineavvocatiroma.org)

SUPPLENZE PRESSO GLI ASILI NIDO DI ROMA CAPITALE E PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 228 QUATER DELLA LEGGE N. 208 DEL 28 DICEMBRE 2015" (**Allegato 3**). A fronte della suddetta graduatoria, Roma Capitale riceveva dai partecipanti un numero molto elevato di istanze di riesame del punteggio attribuito (circa 1.800 dalle informazioni provenienti dalla stessa Amministrazione) e, con un'interpretazione estensiva dell'art. 3 del Bando circa la facoltà di presentazione di tali istanze di riesame, l'Amministrazione convenuta decideva di esaminarle e, pertanto, con D.D. n. 17 del 12/01/2021 e D.D. n. 656 del 28/04/2021, sospendeva temporaneamente l'efficacia della citata D.D. n. 2247 del 18/12/2020 sino al 30/06/2021. La ricorrente protocollava la sua domanda in via telematica utilizzando la modulistica messa a disposizione sul sito web da Roma Capitale (si allega la domanda quale Allegato 3).

La domanda però veniva inviata con degli errori di sistema non dovuti alla sig.ra Inghingoli atteso che la stessa inseriva le sue supplenze effettuate per gli asili Nido di Roma Capitale ma il flag cliccato non inseriva il relativo dato. La sig.ra Inghingoli, vedendo lesa la sua posizione per via dell'attribuzione di un punteggio errato nella graduatoria definitiva pubblicata con D.D. n. 1028 del 5 Luglio 2021, ove risultava inserita al nr. 1953 (11,78333 punti), con il ricorso principale iscritto al n. R.G. 10201/2021, impugnava con ricorso cumulativo collettivo il citato provvedimento nonché ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione Esaminatrice. La ricorrente, inoltre, accorsasi del flag non correttamente inserito per errore del sistema di Roma Capitale, precedentemente, aveva presentato a Roma Capitale anche un'apposita istanza di riesame in data 8 Novembre 2018 (**Allegato 4**) nella quale chiedeva formalmente il riesame del punteggio nella suindicata graduatoria in quanto non le erano stati attribuiti i seguenti punti: a) **n. 3 (tre) punti di appartenenza ad una precedente graduatoria del Comune di Roma;** b) **0,50 punti per titolo di**

cultura; c) 1,28 punti per n. 462 giorni lavorativi presso gli Asili Nido del Comune di Roma. Le risultavano pertanto attribuiti solo 0,75 punti a fronte degli spettanti e dovuti 4,78 punti. A detta istanza Roma Capitale non rispondeva e riscontrava, non provvedendo a rettificare nulla. Di conseguenza la sig.ra Inghingoli protocollava una seconda istanza di riesame con PEC del 20 Dicembre 2020 (**Allegato 5**) nella quale richiedeva nuovamente un riesame del punteggio erroneamente attribuitole, e precisamente richiedeva: a) n. 3 (tre) punti di appartenenza ad una precedente graduatoria del Comune di Roma; b) 0,50 punti per titolo di cultura; c) 1,28 punti per n. 462 giorni lavorativi presso gli Asili Nido del Comune di Roma. Specificava in detta istanza che per un errore del sistema di Roma Capitale la sua domanda era stata inoltrata in maniera errata e che Roma Capitale attraverso i suoi strumenti di controllo avrebbe potuto agevolmente verificare che la sig.ra Inghingoli aveva effettuato supplenze negli asili nido del comune di Roma dal 2010. Dunque le spettavano i punti richiesti dopo circa 10 anni di precariato svolto. In particolare, la ricorrente, tanto nel ricorso principale dinanzi al Tar del Lazio quanto nell'istanza di riesame, lamentava la mancata attribuzione di 3 punti che le sarebbero spettati per *"Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido"* (ex art. 3 "Titoli di servizio e professionali" nr. 1 del Bando). La ricorrente, infatti, considerata la sua effettiva presenza nella graduatoria per le supplenze negli asili Nido di Roma Capitale dal 2010 doveva vedersi rettificato il punteggio con l'attribuzione di n. 3 punti. Infatti in sede di presentazione della domanda di partecipazione tramite l'apposita piattaforma digitale, tra gli altri requisiti, "spuntava" altresì l'opzione "Servizio effettivo prestato, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso le scuole dell'infanzia di Roma Capitale".

Per ragioni ad oggi ancora sconosciute, presumibilmente di carattere tecnico, l'opzione di cui al punto precedente non veniva registrata né dal sistema informatico né sulla copia cartacea della domanda di partecipazione.

Avv. Michela Montanari  
Via Gaspara Stampa, 125 - 00137 - ROMA  
C.F. MNTMHL66P66H501U - P IVA 10226960580  
fax 06/824301 - cell. 340/8720546 - e-mail [michela\\_montanari@hotmail.com](mailto:michela_montanari@hotmail.com)  
PEC [michelamontanari@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelamontanari@ordineavvocatiroma.org)

La sig.ra Inghingoli non riusciva a valorizzare il campo presente nel *form* della domanda di partecipazione relativo alla attestazione del possesso del titolo consistente nell'inserimento in una graduatoria municipale per le supplenze negli asili nido di Roma Capitale, con conseguente mancata attribuzione del correlato punteggio (3 punti). Ciò non per mancanza del requisito ma per un errore tecnico del sistema impiantato da Roma Capitale per la protocollazione delle domande in via telematica.

La sig.ra Inghingoli, come evidenziato, di conseguenza, si accorgeva di detto errore e inviava **ben n. 2 istanze di riesame qui allegate con Pec in data 8 Novembre 2018 e 20 Dicembre 2020,** alle quali però Roma Capitale non forniva alcuna risposta. La sig.ra Inghingoli infatti avrebbe dovuto avere un punteggio di complessivi 14,78 punti, invece risultava con un punteggio di 10,50 e dunque le manca l'attribuzione dei tre punti in graduatoria legati alla non risultante indicazione nella domanda delle supplenze negli asili nido di Roma Capitale, che aveva fatto invece dal 01/02/2011 - 31/07/2018 e richiedeva l'attribuzione del corretto punteggio complessivo spettante (pari a 14,78 punti), **con ricollocazione, nella graduatoria definitiva del dicembre 2020, alla posizione nr. 532.** In data 6 Agosto 2021, Roma Capitale inviava PEC alla sig.ra Inghingoli con un piccolo riassetto del punteggio e precisamente con 11,78333 punti collocandola in graduatoria al n. 1953 (**Allegato 6**). Oggi, con una corretta attribuzione del corretto punteggio complessivo pari a complessivi 14,78 punti, la ricorrente avrebbe il diritto alla collocazione alla posizione circa nr. 500-530 della graduatoria finale. Evidente il danno causato all'errore del punteggio attribuito alla sig.ra Roberta Caterina Inghingoli nella graduatoria finale, ponendo la stessa in evidente posizione peggiore rispetto a quella che le spetterebbe per titoli ed esami e pertanto essendo detta graduatoria illegittima nella parte *de qua* riguardante l'istante, deve essere rettificata anche per mezzo del soccorso istruttorio essendo comunque evidente ed incontrovertibile che la stessa abbia diritto ai tre punti illegittimamente non assegnati alla stessa, nella parte in cui non le sono stati loro riconosciuti

Avv. Michela Montanari  
Via Gaspara Stampa, 125 - 00137 - ROMA  
C.F. MNTMHL66P66H501U - P IVA 10226960580  
fax 06/824301 - cell. 340/8720546 - e-mail [michela\\_montanari@hotmail.com](mailto:michela_montanari@hotmail.com)  
PEC [michelamontanari@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelamontanari@ordineavvocatiroma.org)

punti 3 in relazione al pregresso inserimento in una graduatoria per le supplenze negli Asili Nido di Roma Capitale..

L'odierna ricorrente, pertanto, al momento della presentazione della domanda aveva diritto ad essere inserita nella graduatoria in qualità di educatore di asilo nido al fine di essere utilizzata da Roma Capitale, per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore supplente di asilo nido.

In base all'art. 31 del Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996, infatti, l'amministrazione capitolina poteva avvalersi, negli asili nido, di educatori supplenti inseriti in una graduatoria generale, da cui derivano le graduatorie su base circoscrizionale, ora municipale.

L'Amministrazione convenuta, con Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (Prot. GB/112380/2020), pubblicava una prima graduatoria definitiva della *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli Asili Nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015”* di cui al Bando emanato con Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 03/08/2018. 2. A fronte della suddetta graduatoria, Roma Capitale riceveva dai partecipanti un numero molto elevato di istanze di riesame del punteggio attribuito (circa 1.800 dalle informazioni provenienti dalla stessa Amministrazione) e, con un'interpretazione estensiva dell'art. 3 del Bando circa la facoltà di presentazione di tali istanze di riesame, l'Amministrazione convenuta decideva di esaminarle e, pertanto, con D.D. n. 17 del 12/01/2021 e D.D. n. 656 del 28/04/2021, sospendeva temporaneamente l'efficacia della citata D.D. n. 2247 del 18/12/2020 sino al 30/06/2021.

La sig.ra Inghingoli, vedendo lesa la sua posizione per via dell'attribuzione di un punteggio errato nella graduatoria definitiva pubblicata con D.D. n. 1028 del 5 Luglio 2021, ove risultava inserita al nr.

1953 nell'Allegato A. Come evidenziato, la ricorrente non solo ricorreva dinanzi al Tar del Lazio ma aveva presentato addirittura tre istanze di riesame, specificando a chiare lettere che per un errore del sistema di Roma Capitale la sua domanda era stata inoltrata in maniera errata e che Roma Capitale attraverso i suoi strumenti di controllo avrebbe potuto agevolmente verificare che la sig.ra Inghingoli aveva ricoperto il ruolo di educatrice negli asili nido del comune di Roma dal 2010. Dunque le spettavano i punti richiesti dopo oltre 10 anni di lavoro nel settore richiesto. In particolare, la ricorrente, tanto nel ricorso principale dinanzi al Tar del Lazio quanto nell'istanza di riesame, lamentava la mancata attribuzione di 3 punti che le sarebbero spettati per *"Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido"* (ex art. 3 "Titoli di servizio e professionali" nr. 1 del Bando). La ricorrente, infatti, considerata la sua effettiva presenza nella graduatoria per le supplenze negli asili Nido di Roma Capitale dal 2010 doveva vedersi rettificato il punteggio con l'attribuzione di n. 3 punti. Infatti in sede di presentazione della domanda di partecipazione tramite l'apposita piattaforma digitale, tra gli altri requisiti, "spuntava" altresì l'opzione *"Servizio effettivo prestato, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso le scuole dell'infanzia di Roma Capitale"*. Come già evidenziato, Per ragioni ad oggi ancora sconosciute, presumibilmente di carattere tecnico, l'opzione di cui al punto precedente non veniva registrata né dal sistema informatico né sulla copia cartacea della domanda di partecipazione. La sig.ra Inghingoli non riusciva a valorizzare il campo presente nel *form* della domanda di partecipazione relativo alla attestazione del possesso del titolo consistente nell'inserimento in una graduatoria municipale per le supplenze negli asili nido di Roma Capitale, con conseguente mancata attribuzione del correlato punteggio (3 punti). Ciò non per mancanza del requisito ma per un errore tecnico del sistema impiantato da Roma Capitale per la protocollazione delle domande in via telematica. La sig.ra Inghingoli, come evidenziato, di conseguenza, si



accorgeva di detto errore e inviava ben n. 2 istanze di riesame qui allegate con Pec in data 14 Dicembre 2018 e 25 Dicembre 2020, alle quali però Roma Capitale non forniva alcuna risposta. La sig.ra Inghingoli infatti avrebbe dovuto avere un punteggio di complessivi 13 punti, invece risultava con un punteggio di 10 e dunque le manca l'attribuzione dei tre punti in graduatoria legati alla non risultante indicazione nella domanda delle supplenze negli asili nido convenzionati con Roma Capitale, che aveva fatto invece dal 2010 e richiedeva l'attribuzione del corretto punteggio complessivo spettante (pari a 13 punti), con ricollocazione, nella graduatoria definitiva. Oggi, con una corretta attribuzione del corretto punteggio complessivo di 13 punti e non 10 punti la ricorrente avrebbe il diritto ad una collocazione assolutamente migliore nella graduatoria finale. Evidente il danno causato all'errore del punteggio attribuito alla sig.ra Roberta Caterina Inghingoli nella graduatoria finale, ponendo la stessa in evidente posizione deteriore rispetto a quella che le spetterebbe per titoli ed esami e pertanto essendo detta graduatoria illegittima nella parte *de qua* riguardante l'istante, deve essere rettificata anche per mezzo del soccorso istruttorio essendo comunque evidente ed inconfutabile che la stessa abbia diritto ai tre punti illegittimamente non assegnati alla stessa, nella parte in cui non le sono stati loro riconosciuti punti 3 in relazione al pregresso inserimento in una graduatoria per le supplenze negli Asili Nido di Roma Capitale.

Evidente il danno causato all'errore del punteggio attribuito alla sig.ra Roberta Caterina Inghingoli nella graduatoria finale, ponendo la stessa in evidente posizione deteriore rispetto a quella che le spetterebbe per titoli ed esami e pertanto essendo detta graduatoria illegittima nella parte *de qua* riguardante l'istante, deve essere rettificata anche per mezzo del soccorso istruttorio essendo comunque evidente ed inconfutabile che la stessa abbia diritto ai tre punti illegittimamente non assegnati alla stessa, nella parte in cui non le sono stati loro riconosciuti punti 3 in relazione al pregresso inserimento in una graduatoria per le supplenze negli Asili Nido di Roma Capitale. La graduatoria di merito del 5 luglio 2021 come già evidenziato

veniva dalla ricorrente impugnata davanti al Tar Lazio con il ricorso principale iscritto al n. R.G. 10201/2021, ricorso cumulativo collettivo nonché veniva impugnato ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione Esaminatrice. Infatti la ricorrente, vedendo lesa la sua posizione per via dell'attribuzione di un punteggio errato nella graduatoria definitiva pubblicata con D.D. n. 2247 del 18/12/2020, ove risultava inserita al nr. 2984 impugnava il citato provvedimento nonché ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione Esaminatrice. In particolare, come evidenziato, la ricorrente, tanto nel ricorso principale quanto nell'istanza di riesame, lamentava la mancata attribuzione di 3 punti che le sarebbero spettati per *"Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido"* (ex art. 3 "Titoli di servizio e professionali" nr. 1 del Bando). 5. La ricorrente, infatti, considerata la sua effettiva presenza nella graduatoria, in sede di presentazione della domanda di partecipazione tramite l'apposita piattaforma digitale, tra gli altri requisiti, "spuntava" altresì l'opzione *"Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido"*. **La stessa sentenza del TAR Lazio n. 13078 del 2021, RG 10201 del 2021 relativo al ricorso collettivo di cui ha fatto parte anche la sig.ra Inghingoli e che si è concluso con una sentenza nel rito ma che è andata indirettamente anche nel merito, statuisce nelle motivazioni quanto segue: "12. Il ricorso collettivo va, dunque, dichiarato inammissibile per la presenza di un conflitto di interesse che invero una delle "altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito", previste, in via generale, dall'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.**

13. Si precisa, in ogni caso, che la suddetta pronuncia in rito non preclude all'Amministrazione l'eventuale riesame in autotutela della posizione delle ricorrenti per ragioni di parità di trattamento con altre

concorrenti nella medesima posizione di fatto e diritto” (punti 12 e 13 della sentenza in motivazione, sentenza n. 13078 del 2021 che si allega quale **Allegato 6-bis**). In altre parole è lo stesso Tribunale Amministrativo, che pur dichiarando inammissibile il ricorso collettivo per una questione procedurale, volontariamente poi entra però anche nel merito indicando all’Amministrazione Roma Capitale DI RIESAMINARE LE POSIZIONI DELLE RICORRENTI E QUINDI ANCHE DELLA SIG.RA ROBERTA CATERINA INGHINGOLI PER RISTABILIRE PARITÀ DI TRATTAMENTO CON LE ALTRE CONCORRENTI NELLA STESSA POSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO. Con ciò riconoscendo il diritto della sig.ra Inghingoli a vedersi attribuiti i punti illegittimamente tolti e che invece Roma Capitale deve rettificare e attribuirle anche perché risultano *per tabulas*. Non riesaminare detto punteggio per l’istante riportandola a parità di condizioni con le altre candidate ed inserite nella graduatoria, provocherebbe come già evidenziato un gravissimo ed ingiusto nonché illegittimo pregiudizio non eliminabile per la sua carriera lavorativa. Pertanto la sig.ra Inghingoli in data 2 Febbraio 2022 protocollava a mezzo del suo legale di fiducia, avv. Michela Montanari, ennesima istanza di riesame e rettifica in autotutela richiedendo via PEC a Roma Capitale l’attribuzione dei tre punti anche mediante il soccorso istruttorio (**Allegato 7**). Si allega anche relativa PEC di consegna al protocollo risorse umane di Roma Capitale (**Allegato 8**) e PEC di consegna a scuola e formazione di Roma Capitale (**Allegato 9**).

Nel frattempo con Determinazione Dirigenziale n. repertorio GB/570/2022 del 22 marzo 2022 e numero Protocollo GB/23094/2022 del 22 Marzo 2022 (qui impugnata), Roma Capitale rettificava la graduatoria del 5 Luglio 2021, pubblicando un nuovo provvedimento con una nuova graduatoria rettificata che è immediatamente lesiva dei diritti della ricorrente anche perché la fa scendere ulteriormente di posizione nella graduatoria stessa. Infatti la POSIZIONE NUOVA GRADUATORIA 22 MARZO 2022: **1968** MENTRE LA POSIZIONE

Avv. Michela Montanari  
Via Gaspara Stampa, 125 - 00137 - ROMA  
C.F. MNTMHL66P66H501U - P IVA 10226960580  
fax 06/824301 - cell. 340/8720546 - e-mail [michela\\_montanari@hotmail.com](mailto:michela_montanari@hotmail.com)  
PEC [michelamontanari@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelamontanari@ordineavvocatiroma.org)

GRADUATORIA 5 LUGLIO 2021: **1953**. Posizione nell'allegato B relativo a idoneità per assunzione a tempo indeterminato: **1952**.

In data 5 Aprile 2022, l'Assemblea capitolina approvava "con voto ampiamente favorevole e trasversale" la mozione che proponeva di verificare in autotutela la graduatoria del concorso per le educatrici dei nidi di Roma Capitale. Infatti la mozione veniva qualificata come atto dovuto, dai consiglieri capitolini al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nei servizi educativi, soprattutto qualora sussistano ragioni di interesse pubblico -, nonché profili di possibile illegittimità degli atti ad efficacia durevole. Ma ad oggi Roma Capitale non è intervenuta sulla posizione della ricorrente né sembra su alcuna altra posizione di coloro che avevano protocollato istanze di riesame in autotutela, nonostante la pubblica amministrazione abbia il potere di riesaminare i propri atti mediante il procedimento di autotutela amministrativa specie in casi di profili di illegittimità degli atti.

La ricorrente protocollava anche istanza di accesso a Roma Capitale in data 30 Marzo 2022 (**Allegato 10**) e inviava PEC il 30 Marzo 2022 (**Allegato 11**) con relativa procura all'avv. Michela Montanari (**Allegati 12**) e **accettazione PEC (Allegato 13) e consegna PEC a Roma Capitale il 30 marzo 2022 (Allegato 14)**. Roma Capitale inviava documentazione richiesta e precisamente i verbali di riesame di ottobre, novembre e dicembre 2021, di alcune concorrenti educatrici che venivano spostate in avanti nella graduatoria e che avevano avuto le stesse problematiche dei flag e mancata attribuzione di tre punti per colpa o difetto del sistema di caricamento dati Roma Capitale o comunque per errore non meglio precisato del sistema (**Allegato 15**).

Roma Capitale, non avendo risposto ad alcune delle molteplici istanze di riesame e rettifica protocollate dalla ricorrente, costringeva pertanto la ricorrente ad impugnare anche la graduatoria rettificata del 22 Marzo 2022 e relativi annessi allegati A e B, che si ritiene illegittima e lesiva dei diritti e degli interessi della signora Roberta Caterina Inghingoli e che,

*Avv. Michela Montanari*  
*Via Gaspara Stampa, 125 - 00137 - ROMA*  
*C.F. MNTMHL66P66H501U - P IVA 10226960580*  
*fax 06/824301 - cell. 340/8720546 - e-mail [michela\\_montanari@hotmail.com](mailto:michela_montanari@hotmail.com)*  
*PEC [michelamontanari@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelamontanari@ordineavvocatiroma.org)*

pertanto, deve essere annullata nella parte e nella misura in cui non le attribuisce i suddetti n. 3 (tre) punti anche per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

In via preliminare si evidenzia che il provvedimento oggi impugnato, la Determinazione Dirigenziale n. repertorio GB/570/2022 del 22 marzo 2022 e numero Protocollo GB/23094/2022 del 22 Marzo 2022 con i relativi Allegati A), B) e C) è un nuovo provvedimento che va a sostituire integralmente il precedente provvedimento, la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021. Infatti in data 22 marzo 2022 è stata pubblicata sull'albo pretorio on line una nuova graduatoria di merito con i relativi allegati che sostituisce integralmente la precedente del 5 Luglio 2021. Essendo un nuovo ed autonomo provvedimento è impugnabile in quanto nella fattispecie lesivo degli interessi della ricorrente che è stata danneggiata ulteriormente nella sua posizione in graduatoria (passando dalla posizione n. 1953 a quella n. 1968) a causa dell'inerzia di Roma Capitale che non ha provveduto anche in autctutela a correggere l'illegittimità del suo provvedimento verso la ricorrente assegnandole i 3 punti dovuti e richiesti dalla stessa più volte con ogni modalità giuridicamente possibile.

***A) Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'art. 3 del bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del bando commi 2, 3 e 4 ed ultimo comma. Violazione dell'art. 97 della Cost. e della L. 241 del 1990 dell'art. 3 e dell'art. 6 lett. b. Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 43, 46 e 47, 71, commi 2 e 3 e 75 del D.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere. Erroneità e difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.***

Come già rappresentato nella parte narrativa del presente ricorso l'odierna ricorrente, nella qualità di educatrice supplente di Asilo Nido di Roma Capitale, è stata dipendente di un asilo nido denominato Nuove Risposte, una cooperativa convenzionata con Roma Capitale, in qualità di educatrice supplente di asilo nido inizialmente con contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno 2008 e poi con contratto a tempo indeterminato sino al 2020, data delle sue dimissioni dalla cooperativa, e successivamente dal 2020 ha iniziato a lavorare per gli Asili Nido di Roma Capitale (documentazione in atti). Già nel 2017 e precisamente in data 5 Luglio 2017, protocollo GB – 2017 – 54628 (**Allegato 16**) la ricorrente protocollava domanda di inserimento nella suindicata graduatoria per gli Asili Nido di Roma Capitale dichiarando nei Titoli di Servizio ai sensi dell'art. 3 del Bando che aveva prestato servizio nel Municipio VII presso la cooperativa sociale Nuove Risposte dal 2008 al 2017 per giorni 2.100 e per la Farmacap dal 20/11/2007 al 31/7/2008 per giorni 184. Entrambi i due Asili Nido erano in convenzione con Roma Capitale. Veniva così inserita la ricorrente nella graduatoria nel Municipio VII e XI.

Non si comprende come la Commissione e Roma Capitale abbiano ritenuto, se non in difetto e/o errore di istruttoria ed in violazione di legge, che non avesse prestato alcun servizio non attribuendole, nella graduatoria definitiva, i tre punti. Ne consegue che, pertanto, la Commissione Esaminatrice e, per essa, l'amministrazione resistente abbia violato, nella fase endo-procedimentale di accertamento d'ufficio delle dichiarazioni presentate dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 suddetti, l'art. 43 comma 1 del D.P.R. n° 445 del 2000 nella misura in cui: *“non ha acquisito d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni”* nel caso di specie, i contratti di lavoro della ricorrente nel periodo 2008 - 2020, o, in alternativa, *“non ha accettato d'ufficio la dichiarazione sostitutiva prodotta”* dalla ricorrente unitamente alla domanda. A ciò si aggiunge che la Commissione Esaminatrice e, per

Avv. Michela Montanari  
Via Gaspara Stampa, 125 - 00137 - ROMA  
C.F. MNTMHL66P66H501U - P IVA 10226960580  
fax 06/824301 - cell. 340/8720546 - e-mail [michela\\_montanari@hotmail.com](mailto:michela_montanari@hotmail.com)  
PEC [michelamontanari@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelamontanari@ordineavvocatiroma.org)

essa, l'amministrazione resistente in fase di controllo dei titoli di servizio, abbia violato, altresì, l'art. 71 commi 2, 3 del D.P.R. 445 del 2000, articolo richiamato dall'art. 3 comma 4 del bando, nella misura in cui, rispettivamente, - In violazione del comma 2, la Commissione Esaminatrice non risulta aver consultato, in difetto di istruttoria, *“direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero”* non abbia richiesto *“alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*. Poiché qualora li avesse consultati e richiesto tutti i contratti di lavoro a termine ed a tempo indeterminato della ricorrente, avrebbe dovuto necessariamente constatare che la ricorrente, in qualità di educatrice supplente, aveva già prestato servizio con contratti anche a tempo indeterminato per oltre dieci anni come già dalla stessa dichiarato nella domanda protocollata nel 2017 e comunque di agevole constatazione per Roma Capitale stessa ricorrendo al soccorso istruttorio.

In Violazione del comma 3, rimanendo fermo il punto che la ricorrente ha tempestivamente e legittimamente certificato e dichiarato, contestualmente alla domanda di partecipazione, il servizio prestato, poiché, anche nella denegata ipotesi questa dichiarazione della ricorrente avesse presentato delle irregolarità, come ad esempio un'errata indicazione delle scuole dei periodi o dei giorni di servizio prestato, la Commissione Esaminatrice, in spregio al comma 3, e quindi in difetto di istruttoria, non avrebbe dato notizia alla ricorrente di tale irregolarità non permettendole di regolarizzare o completare e quindi di sanare l'irregolarità medesima. A ciò si aggiunge che Roma Capitale, in violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in base al quale il responsabile del procedimento *“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di*

*dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*, non ha, in difetto o in errore dell’istruttoria, ed in violazione del suddetto art. 6 comma 1 lett. b): (i) Accertato l’esistenza di contratti con asili nido convenzionati con Roma Capitale sin dal 2008 e sino al 2020 ossia con Farmacap e Nuove Risposte; (ii) Non ha ordinato agli uffici competenti dell’amministrazione capitolina l’esibizione e la produzione di tutti tali contratti; (iii) Non ha chiesto alla ricorrente, nella ipotesi in cui quest’ultima fosse incorsa in una irregolarità e quindi avesse indicato un periodo di lavoro o una scuola in modo errato, incompleto o irregolare, di poterla rettificare e/o regolarizzare. Qualora vi fosse stata un’irregolarità, infatti, nella dichiarazione della ricorrente, Roma Capitale avrebbe dovuto, infatti, notiziare la ricorrente, in conformità all’art. l’art. 71 commi 2 e 3 del D.P.R. 445 del 2000 e art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241 del 1990, in modo da permetterle, contestualmente all’istanza di riesame, di eventualmente rettificare e/o correggere le proprie dichiarazioni. Mentre la Commissione e Roma Capitale, in spregio ed in violazione delle anzidette norme, non hanno mai notiziato la ricorrente che, in fase endo-procedimentale, vi fosse stata una irregolarità nella dichiarazione del servizio prestato non permettendo alla ricorrente di rettificare, completare o eventualmente correggere la dichiarazione, relativamente alle scuole, al periodo o giorni di servizio prestato. Ma vi è di più. Roma Capitale, infine, non ha neppure motivato, in spregio all’art. 3 della L. 241 del 1990, la mancata attribuzione dei tre punti nella graduatoria finale del 5 luglio 2021, nonostante, in base alle risultanze dell’istruttoria quali le dichiarazioni della ricorrente, i tre punti, per il servizio prestato, le si sarebbero dovuti assegnare. Da ultimo si precisa che, nell’ipotesi in cui Roma Capitale avesse ritenuto, per errore o in difetto di istruttoria, non veritiera la dichiarazione della ricorrente, in ordine al servizio prestato nei periodi indicati nella domanda e per un totale di 2.284 giorni (2100+184), e conseguentemente avesse ritenuto

Avv. Michela Montanari  
Via Gaspara Stampa, 125 - 00137 - ROMA  
C.F. MNTMHL66P66H501U - P IVA 10226960580  
fax 06/824301 - cell. 340/8720546 - e-mail [michela\\_montanari@hotmail.com](mailto:michela_montanari@hotmail.com)  
PEC [michelamontanari@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelamontanari@ordineavvocatiroma.org)



che la medesima fosse decaduta dal beneficio contenuto nella dichiarazione, quali i tre punti *de quibus*, si ritiene che a tale conclusione Roma Capitale sarebbe pervenuta in spregio agli artt. 71, 75 comma 1 del D.P.R. 445 del 2000 come richiamati dall'art. 3 comma 4 del bando poiché corrisponde, invece, al vero il fatto che la ricorrente abbia effettivamente prestato servizio come educatrice supplente con contratti di lavoro presso Asili Nido convenzionati con Roma Capitale. E non si vede come, di fronte ad una dichiarazione della ricorrente sul servizio prestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, e di fronte alla produzione probatoria in termini di cedolini relativi a tutto il rapporto di lavoro, la resistente, nel presente giudizio, possa provare il contrario ossia possa provare, essendone onerata, che la ricorrente non abbia prestato alcun servizio. Si appalesa, concludendo, oltre ad una violazione di legge di tutte le norme su richiamate altresì un eccesso di potere, un difetto e/o errore di istruttoria e/o un errore dei presupposti giuridici e fattuali da parte della amministrazione resistente. Oltre che si appalesa una manifesta illogicità, contraddittorietà irragionevolezza ed ingiustizia dell'agire amministrativo avverso.

***B) VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione: dell'art. 3 (Valutazione dei titoli) del Bando – dell'art. 6, comma 1 lett. b), Legge 7/08/1990, n. 241 (violazione del dovere di soccorso istruttorio) – dell'art. 97 Cost. Illegittimità derivata.***

1. Premesso tutto quanto già dettagliatamente esposto ed argomentato, sulla nuova graduatoria finale, sull'elenco nominativo e sulla relativa determina di approvazione, provvedimenti tutti qui impugnati, si rileva quanto segue.

2. L'Amministrazione Roma Capitale come evidente, ha proseguito nell'illegittimità del suo operato verso la ricorrente, avendo del tutto ignorato (ovvero respinto) n. 3 istanze di riesame presentate dalla candidata affinché l'Amministrazione resistente potesse rettificare, in autonomia, il punteggio attribuito.

3. Oggi, Roma Capitale, con i provvedimenti impugnati, attribuisce alla ricorrente un punteggio pari a soli 10,00000, collocandola nella posizione del n. 2989, rendendo così ancor più evidente il mancato riconoscimento dei 3 punti oggetto di contenzioso.

4. Roma Capitale, di conseguenza, continua a negare il punteggio spettante alla ricorrente per *“Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido”* (ex art. 3 *“Titoli di servizio e professionali”* nr. 1 del Bando), nonostante la candidata ne abbia, invece, pieno diritto.

5. Si ricorda in questa sede che la ricorrente, nella domanda di partecipazione, considerata la sua effettiva presenza nella graduatoria, in sede di presentazione della domanda di partecipazione tramite l'apposita piattaforma digitale, *“spuntava”* l'opzione *“Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido”* (art. 3 *“Titoli di servizio e professionali”* nr. 1 del Bando) che, nella valutazione dei titoli professionali e di servizio, avrebbe comportato l'assegnazione di ulteriori punti 3.

6. Pertanto, come già ampiamente documentato con i precedenti scritti, emerge un dato di fatto incontrovertibile, ovvero che la ricorrente possedeva – effettivamente e concretamente – il requisito richiesto dal Bando per l'attribuzione dei 3 punti di cui si discute.

7. Tuttavia, per ragioni ad oggi ancora sconosciute, presumibilmente di carattere tecnico, il requisito qui in parola (inserimento in vecchia graduatoria) non veniva registrato né dal sistema informatico né sulla copia cartacea della domanda di partecipazione.

8. L'azione amministrativa, pertanto, continua ad essere demarcata da una palese violazione di legge.

9. Se, da un lato, è vero che il titolo di servizio in questione non compare come effettivamente dichiarato in domanda di partecipazione al Bando, è

anche vero che **tale mancanza, considerata una probabile disfunzione tecnica della piattaforma digitale, non risulta però addebitabile alla ricorrente.**

10. Anzi, la ricorrente, come detto, segnalava a Roma Capitale la mancanza dei 3 punti di cui è causa (e a cui avrebbe avuto diritto possedendo il relativo requisito) con messaggio p.e.c. dell'8 Novembre 2018, ma l'Amministrazione Roma Capitale non ha mai considerato e rettificato detto errore del suo sistema di piattaforma digitale non della sig.ra Inghingoli che i requisiti per avere i tre punti ulteriori li possiede e lo ha ampiamente dimostrato, anche se Roma Capitale avrebbe potuto con la diligenza verificarlo immediatamente.

11. Roma Capitale, dunque, è responsabile della violazione della citata norma del Bando (art. 3 "Titoli di servizio e professionali" nr. 1 del Bando) considerato che la ricorrente, quale dato di fatto incontrovertibile, risultava effettivamente inserita nella precedente graduatoria di cui alla "Graduatoria Unica" Municipio VII, come documentalmente dimostrato. Inoltre, non potrà non concordare anche l'On.le Tribunale adito che Roma Capitale, comunque, avrebbe potuto usare un minimo grado di diligenza e, quindi, sfruttare i dati anagrafici della lavoratrice in suo possesso per appurare, o meno, la presenza della medesima in precedente graduatoria per supplenze negli Asili Nido.

13. Conseguentemente, Roma Capitale, oltre ad aver violato l'art. 3 del Bando, come descritto, si è altresì resa responsabile anche della violazione del principio del c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'art. 6, comma 1 lett. b), L. 7/08/1990, n. 241, secondo cui il responsabile del procedimento "*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*".

13.1. Sul punto, si richiama la pronuncia **Consiglio di Stato Sez. 5 Sent. 22/11/2019 n. 7975** secondo cui: “[...]specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”.

14. In aggiunta a quanto sin qui esposto, non deve poi tralasciarsi di considerare anche un altro elemento, essenziale ai fini del decidere, ovvero che il principio del soccorso istruttorio deve essere adattato alla specifica modalità telematica di presentazione della domanda, prescelta dall'Amministrazione resistente per la partecipazione al noto Bando. Sul punto, come certamente noto all'On. le Tribunale adito, la giurisprudenza è ormai copiosa e consolidata.

14.1. Si segnala, *in primis*, **T.A.R. EMILIA ROMAGNA – Bologna Sez. 1 Sent.10 novembre 2020 n. 7091**, secondo cui l'istituto del soccorso istruttorio risulta “... ancor più rilevante in seno ai procedimenti effettuati con modalità esclusivamente telematiche laddove la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell'ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell'interessato (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 gennaio 2019, n. 550)”.

14.2. Tale ultima pronuncia, richiamata dal Tar emiliano, ovvero **T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 gennaio 2019, n. 550**, chiarisce poi

ulteriormente quanto segue: “*le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti*”. Ed ancora.

14.3. In base a due ulteriori arresti giurisprudenziali, ovvero **Consiglio di Stato sez. III, Sent. 7 gennaio 2020, n. 86 e T.A.R. Puglia Bari sez. III, Sent. 3 aprile 2020 n. 461**, anch'esse richiamate dal Tar emiliano, la semplificazione derivante dall'utilizzo di procedure informatiche “*...non può tradursi in una imposizione senza vie d'uscita per gli interessati, dovendo l'Amministrazione contemplare se non forme alternative “tradizionali” cartacee quantomeno regole chiare e trasparenti idonee a supportare il candidato nel caricamento dei dati e nella presentazione della domanda, restando inteso che ogni qualvolta sia impossibile stabilire l'imputabilità del malfunzionamento, esso deve ricadere sull'ente che ha gestito la procedura*”.

15. Infine, la condotta tenuta da Roma Capitale nella vicenda di causa dimostra – senza dubbio – che in riferimento alla posizione della ricorrente non sono stati rispettati i principi di ordine generale di buon andamento ed imparzialità che devono osservarsi in ogni ambito dell'azione amministrativa, con conseguente diretta violazione anche del disposto di cui all'art. 97, comma 2, Costituzione.

***C) ECCESSO DI POTERE. Eccesso di potere: per irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità nella mancata attribuzione del punteggio in relazione ai giorni di servizio riconosciuti. Illegittimità derivata.***

1. Nella fattispecie in esame, poi, continua a palesarsi anche un eccesso di potere da parte di Roma Capitale. L'Amministrazione Roma Capitale, come evidente, ha proseguito nell'illegittimità del suo operato verso la sig.ra Inghingoli avendo del tutto ignorato (ovvero respinto) le diverse istanze di riesame presentate dalla candidata nonché tutte le doglianze

evidenziate a Roma Capitale in tempo più che utile affinché l'Amministrazione potesse rettificare, in autonomia, il punteggio attribuito. Roma Capitale, con il provvedimento del 6 Agosto 2021, attribuisce alla sig.ra Inghingoli un punteggio pari a soli 11,78333 punti, rendendo così ancor più evidente il mancato riconoscimento dei 3 punti oggetto di contenzioso e di varie istanze per la rettifica ed il riesame della graduatoria. Successivamente Roma Capitale ha perseverato nella sua azione illegittima sia per violazione di legge che per eccesso di potere, provvedendo a pubblicare una nuova graduatoria rettificata che va a sostituire la precedente del 5 Luglio 2021, e precisamente la graduatoria pubblicata il 22 Marzo 2022 che qui oggi è impugnata con i suoi allegati. Anche nella nuova graduatoria rettificata Roma Capitale non ha attribuito i tre punti alla sig.ra Inghingoli, negandole un suo diritto comprovato per dai documenti qui allegati (cedolini dal 2011 al 2018 quali **Allegati da dal 16 al 23**) per tutte le supplenze asilo nido effettuate dalla ricorrente per Roma Capitale, unitamente alle condizioni contrattuali per i contratti con Roma Capitale (**Allegato 24**) ed ai giorni supplenze che si allegano quali **Allegati 25 e 26**. La sig.ra Inghingoli per le supplenze espletate e l'inserimento in graduatoria nel Municipio V (ex VII e VII) di Roma Capitale al n. 144, ha pieno diritto a vedersi attribuiti altri 3 (tre) punti stante l'errore comprovato di Roma Capitale nel continuare a negare alla stessa ricorrente l'attribuzione di detti tre punti. Secondo le previsioni espresse del Bando, la graduatoria di cui all'Allegato A sostituirà tutte le precedenti graduatorie e diventerà l'unico "bacino" da cui attingere il personale per le esigenze organizzative temporanee da sopperire con le supplenze; ugualmente, in base al fabbisogno dell'Amministrazione, tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che Roma Capitale vorrà instaurare per il profilo di educatore asili nido saranno individuati, oggi, in via esclusiva, dall'elenco nominativo di cui all'Allegato B. Di conseguenza, è evidente che, in assenza di una rettifica della graduatoria finale da parte della amministrazione Roma capitale alla quale si rivolge

formale ed espressa istanza, la sig.ra Inghingoli potrebbe subire un ulteriore e continuo pregiudizio grave ed irreparabile a causa dell'errata collocazione nelle due tabelle di cui agli allegati sopra citati. Infatti è già dal Settembre 2021 che non le vengono conferiti incarichi proprio per il punteggio errato che le è stato illegittimamente attribuito, e la stessa non ha più potuto lavorare. **Infatti, tra l'attuale collocazione scaturente dall'attribuzione di un errato punteggio (posizione n. 1953 Allegato A nella graduatoria del 5 Luglio 2021 ora addirittura peggiorata nella graduatoria del 22 marzo 2022 alla posizione 1968 e alla posizione 1952 nell'Allegato B) e la ricollocazione nell'effettiva posizione spettante (posizione 500-530 nell'Allegato A), sono interposti circa 1.500 partecipanti che stanno di fatto da settembre precedendo (ingiustamente) la ricorrente sia nel conferimento di nuove supplenze e sia nella stipulazione di contratti . Pertanto la sig.ra Inghingoli in assenza di un provvedimento di annullamento e rettifica come qui richiesto sta perdendo e continuerà a perdere delle occasioni di lavoro, con pregiudizio diretto sulla sua posizione soggettiva. A riprova di quanto dedotto, infatti, si evidenzia che Roma Capitale, con Circolare Prot. QM20210036105 del 26/08/2021 e con il relativo Allegato 1 integrato il 31/08/2021, ha già proceduto alla convocazione di nr. 470 educatori, attinti dalle graduatorie oggetto di impugnazione, per il conferimento nell'anno educativo 2021/2022 di incarichi di supplenze di durata pari o superiore ai 5 mesi. Preme sottolineare, al riguardo, che la graduatoria in oggetto è utile non solo, nell'immediato, ai fini dell'assegnazione degli incarichi di supplenza, ma anche, in prospettiva, per le assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della L. n. 208/2015, e, dunque, è evidente che la sig.ra Inghingoli abbia un interesse rilevante al bene della vita costituito dalla potenziale stabilizzazione. Pertanto, come già ampiamente documentato, emerge un dato di fatto incontrovertibile, ovvero che la sig.ra Inghingoli possedeva**

–effettivamente e concretamente – il requisito richiesto dal Bando per l’attribuzione dei 3 punti di cui si discute. Tuttavia, per ragioni ad oggi ancora sconosciute, presumibilmente di carattere tecnico, il requisito qui in parola (inserimento in vecchia graduatoria) non veniva registrato né dal sistema informatico né sulla copia cartacea della domanda di partecipazione. L’azione amministrativa, pertanto, continua ad essere demarcata da una palese violazione di legge. Se, da un lato, è vero che il titolo di servizio in questione non compare come effettivamente dichiarato in domanda di partecipazione al Bando, è anche vero che tale mancanza, considerata una probabile disfunzione tecnica della piattaforma digitale, non risulta però giammai addebitabile alla sig.ra Inghingoli.

Tale profilo, in aggiunta a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, concretizza quindi una palese irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’agire di Roma Capitale. Di conseguenza si chiede all’Ill.mo Tar adito di provvedere ad eliminare ogni illegittimità nelle determinazioni dirigenziali impugnate con le relative graduatorie ordinando a Roma Capitale di attribuire i richiesti e dovuti **tre punti** alla sig.ra Roberta Caterina Inghingoli.

Ai fini dell’individuazione di almeno un controinteressato, anche in questa sede è stato possibile individuare la sig.ra MAFALDA PETROSINO (posizione graduatoria iniziale del 5 luglio 2021 col n. 2573, ora posizione finale graduatoria rettificata al n. 1390) e la sig.ra ELENA ALBERTAZZI, (posizione graduatoria iniziale del 5 Luglio 2021 col n. 1699, ora posizione finale graduatoria rettificata al n. 847)

\* \*

Tutto quanto in tale ricorso esposto, argomentato e dedotto, ed ogni contraria argomentazione contestata e disattesa, la ricorrente, ROBERTA CATERINA INGHINGOLI, *ut supra*, difesa e rappresentata fa  
**ISTANZA ISTRUTTORIA**



In via subordinata, considerata la mancata conoscenza della motivazione in base alla quale Roma Capitale ha omesso nella graduatoria finale l'attribuzione alla ricorrente di tre punti per il servizio prestato, piaccia al TAR adito disporre l'acquisizione dei verbali che hanno determinato la mancata attribuzione dei suddetti punti alla ricorrente nella graduatoria finale rettificata del 22 Marzo 2022.

### **ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati già superiore ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nelle posizioni da 500 a 1967 compresi. A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale della resistente Roma Capitale secondo le modalità che l'Ecc.mo Tar adito vorrà prescrivere ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a..

### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Il *fumus boni iuris* è in *re ipsa*. Infatti il servizio prestato dalla ricorrente, con contratti a tempo determinato ed in qualità di educatrice supplente alle dipendenze di asili nido di Roma Capitale dal 2010 a cui consegue l'attribuzione dei tre punti, in ragione dei giorni lavorati, illegittimamente omessi da Roma Capitale nella graduatoria rettificata del 22 marzo 2022, nonostante le segnalazioni ed indicazioni scritte della ricorrente, è stato certificato e dichiarato dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. Inoltre, la ricorrente ha provato per *tabulas*, come da cedolini in atti, non solo di aver prestato il servizio ma anche la quantità del servizio prestato e dei giorni lavorati complessivi dal 2010 al 2020.

Quanto al requisito del *periculum in mora* si rappresenta che l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio, rimarrebbe nella posizione 1968 e sarebbe pregiudicata - sia nella scelta dei contratti a termine assegnandi da Roma Capitale, avvenendo la scelta dei contratti a termine, in relazione alla loro durata ed ubicazione dell'Asilo Nido, proprio in base alla graduatoria con la conseguenza che chi ha una posizione anteriore ha maggiore scelta sulla durata contrattuale e sulla sede di lavoro, rispetto a chi ha una posizione subalterna, e, soprattutto, - sia nella possibilità di ottenere, in via immediata, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta amministrazione capitolina, con la conseguente incidenza negativa e definitiva sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e con anche la conseguente perdita di tutte le retribuzioni *medio tempore* maturande. Si evidenzia, infatti, che la procedura selettiva *de qua* è finalizzata sia alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e, soprattutto per assunzioni a tempo indeterminato e quindi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la sig.ra Inghingoli in assenza di un provvedimento di rettifica come richiesto sta perdendo e continuerà a perdere delle occasioni di lavoro, con pregiudizio diretto sulla sua posizione soggettiva. A riprova di quanto dedotto, infatti, si evidenzia che Roma Capitale, con Circolare Prot. QM20210036105 del 26/08/2021 e con il relativo Allegato 1 integrato il 31/08/2021, ha già proceduto alla convocazione di nr. 470 educatori, attinti dalle graduatorie oggetto di impugnazione, per il conferimento nell'anno educativo 2021/2022 di incarichi di supplenze di durata pari o superiore ai 5 mesi. Preme sottolineare, al riguardo, che la graduatoria in oggetto è utile non solo, nell'immediato, ai fini dell'assegnazione degli incarichi di supplenza, ma anche, in prospettiva, per le assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della L. n. 208/2015, e, dunque, è evidente

che la sig.ra Inghingoli abbia un interesse rilevante al bene della vita costituito dalla potenziale stabilizzazione.

La ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del bando avendo conseguito nella prova scritta di esame un punteggio pari a 10, e quindi superiore a 7, è risultata idonea, essendo altresì inserita **nell'Allegato B col n. 1952** ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale processo di assunzione a tempo indeterminato e quindi di stabilizzazione avverrà, come precisato dall'art. 5 comma 4 del bando, in base alla graduatoria di cui all'Allegato A. E ne consegue che è evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, nelle more del presente giudizio, oltre a non poter scegliere in via prioritaria rispetto alle altre quale contratto a termine stipulare, si vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, poiché nelle more del giudizio rimarrebbe ferma nella posizione n° 1968 della graduatoria, anziché, risalire fin da subito, grazie al rimedio cautelare.

\* \* \*

Alla luce di quanto fin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe generalizzata, difesa e rappresentata rassegna le seguenti **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattese, In via cautelare: attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile come sopra evidenziato, voglia:

1) in via cautelare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Determinazione Dirigenziale n. repertorio GB/570/2022 del 22 marzo 2022 e numero Protocollo GB/23094/2022 del 22 Marzo 2022 con i relativi Allegati A), B) e C) (tutti insieme come **Allegato 1**) adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi quale graduatoria finale in rettifica della Determinazione

Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 e relativi allegati A e B annessi alla suddetta determina come meglio in epigrafe indicati e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi dei quali si chiede la sospensione cautelare per quanto occorrer possa, nella parte in cui la ricorrente viene, nella graduatoria del 22 Marzo 2022, collocata nella posizione n. 1968, il tutto con ogni conseguente ordine di rettifica a carico di Roma Capitale del punteggio e della posizione della ricorrente e con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione.

**2)** Nel merito: annullare in via definitiva i provvedimenti tutti impugnati di cui sopra, da intendersi ivi integralmente trascritti e riportati nella parte in cui la ricorrente viene nella graduatoria finale collocata nella posizione 1968 e nell'allegato B nella posizione n. 1952 e di tutti gli eventuali atti agli stessi preordinati consequenziali ovvero connessi, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio. Per l'effetto si chiede ordine alla amministrazione Roma Capitale di procedere alla rettifica della posizione di Roberta Caterina Inghingoli con l'attribuzione in suo favore dei 3 (tre) punti suindicati e la rettifica nella graduatoria Allegato A nella posizione approssimativamente intorno al n. 500.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si deposita in copia conforme all'originale la seguente documentazione:

- 1) Determinazione Dirigenziale n. repertorio GB/570/2022 del 22 marzo 2022 e numero Protocollo GB/23094/2022 del 22 Marzo 2022 e allegati
- 2) Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 e allegati
- 3) domanda Protocollo GB-2018-79880 in data 6 Settembre 2018


- 4) istanza di riesame in data 8 Novembre 2018
- 5) seconda istanza di riesame con PEC del 20 Dicembre 2020
- 6) PEC di Roma Capitale del 6 Agosto 2021
- 6-bis) sentenza TAR LAZIO n. 13078 del 2021
- 7) istanza di riesame e rettifica con PEC del 2 Febbraio 2022
- 8) PEC di consegna istanza di riesame a protocollo risorse umane Roma Capitale 2 febbraio 2022
- 9) PEC di consegna istanza di riesame a scuola e formazione Roma Capitale 2 febbraio 2022
- 10) istanza di accesso a Roma Capitale in data 30 Marzo 2022
- 11) invio PEC il 30 Marzo 2022
- 12) procura accesso all'avv. Michela Montanari
- 13) accettazione PEC
- 14) Consegna PEC accesso a Roma Capitale
- 15) verbali di riesame di Roma Capitale di ottobre, novembre e dicembre 2021
- 16) cedolini contratti supplenze per Roma Capitale anno 2011
- 17) cedolini contratti supplenze per Roma Capitale anno 2012
- 18) cedolini contratti supplenze per Roma Capitale anno 2013
- 19) cedolini contratti supplenze per Roma Capitale anno 2014
- 20) cedolini contratti supplenze per Roma Capitale anno 2015
- 21) cedolini contratti supplenze per Roma Capitale anno 2016
- 22) cedolini contratti supplenze per Roma Capitale anno 2017
- 23) cedolini contratti supplenze per Roma Capitale anno 2018
- 24) condizioni contrattuali e posizione graduatoria Municipio Roma V (ex VI e VII)
- 25) giorni supplenze 2013
- 26) giorni luglio 2013
- 27) ricorso e procura alle liti

Ai fini ed agli effetti degli artt. 133 co. 3 c.p.c. si dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi relativi al presente procedimento alla pec come in epigrafe indicata.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di diritto di lavoro ed è di valore indeterminabile. Pertanto, il contributo unificato ammonta ad € 325,00.

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica a mezzo Ufficio Postale Giudiziario sono conformi all'originale nativo del presente atto in mio possesso.

Roma, 18 Maggio 2022

  
Avv. Michela Montanari

PROCURA


Io sottoscritta ROBERTA CATERINA INGHINGOLI nata a Roma il 18 Settembre 1990 ed ivi residente in Via Olevano Romano, 241, delego l'avv. Michela Montanari del Foro di Roma a rappresentarmi e difendermi nel ricorso dinanzi al TAR LAZIO avverso Roma Capitale per impugnazione Determinazione Dirigenziale numero Protocollo GB/23094/2022 numero Repertorio GB/570/2022 pubblicata su Albo Pretorio on line di Roma Capitale il 22 Marzo 2022 contenente nuova graduatoria di merito per gli ASILI NIDO di Roma Capitale che rettifica e sostituisce la precedente inserita nella Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 05 luglio 2021, con ogni più ampia facoltà, anche in sede di ottemperanza, di opposizione e di esecuzione, nonché in ogni altra fase, attribuendo alla stessa ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, presentare appello incidentale, chiamare terzi in causa, presentare motivi aggiunti ed istanze di ogni tipo, anche istruttorie, partecipare alla fase presidenziale, di richiesta di provvedimento cautelare, nominare e/o sostituire a sé altri avvocati e/o procuratori. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv.to Michela Montanari in Roma, Via Gaspara Stampa n. 125. Dichiaro altresì di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs

*Avv. Michela Montanari*  
*Via Gaspara Stampa, 125 - 00137 - ROMA*  
*C.F. MNTMHL66P66H501U - P IVA 10226960580*  
*fax 06/824301 - cell. 340/8720546 - e-mail [michela\\_montanari@hotmail.com](mailto:michela_montanari@hotmail.com)*  
*PEC [michelamontanari@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelamontanari@ordineavvocatiroma.org)*

196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per  
l'espletamento del mandato conferito.


Roma, 28 Marzo 2022

ROBERTA CATERINA INGHINGOLI



Per autentica

Avv. Michela Montanari







**RELATA DI NOTIFICA**

**Relazione di notifica ai sensi della Legge 21 Gennaio 1994 n. 53**

Rep. n. 9 /2022

- Io sottoscritta Avv. Michela Montanari con studio in Roma, Via Gaspara Stampa 125, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 82/2013 quale procuratore di ROBERTA CATERINA INGHINGOLI, come da delega in calce al suesteso atto, ho notificato ex art. 3 Legge n. 53/1994 previa iscrizione al n. 9/2022 del mio cronologico il suesteso atto per mezzo dell'Ufficio Postale di Roma n. 163 che vidimatala, inserisce la copia nella busta predisposta e provvede ad inviarla a:

- **ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, C.F. 02438750586**, in persona del Sindaco p.t., domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21 00186 ROMA PEC [protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it) e [protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it) con Raccomandata A/R n. 78768649374-5 all'indirizzo da me preventivamente apposto in data corrispondente a quella del timbro postale

Il notificante  
Avv. Michela Montanari

